



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOCATELLI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DORIGO	LORETA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1695/2018
depositato il 20/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03SL03249/2017 IVA-SCAMBI COM.
2013

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ZUCCONI DR. FABIO
STUDIO ASS. CERATI LAURINI AMPOLLINI
VIA ABBEVERATOIA 63/A 43100 PARMA PR

- sul ricorso n. 1696/2018
depositato il 20/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03SL03233/2017 IVA-SCAMBI COM.
2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1695/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/12/2018 ore 09:30

N°

24

PRONUNCIATA IL:

3/12/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4/1/2019

Il Segretario

G. Guoldini



(segue)

ZUCCONI DR. FABIO
STUDIO ASS. CERATI LAURINI AMPOLLINI
VIA ABBEVERATOIA 63/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1695/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/12/2018 ore 09:30



PROCEDIMENTI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA

R.G.R. 1695/2018

Ricorso avverso avviso di accertamento n. T9B03SL03249/2017 emesso a seguito di PVC, elevato dai funzionari della Dogana (n. 1456/2015) per il recupero dell'IVA, anno 2013, su operazioni intracomunitarie effettuate anteriormente all'iscrizione al VIES attraverso il quale venivano ripresa IVA per 2.565,94.=, oltre sanzioni e interessi.

* * *

R.G.R. 1696/2018

Ricorso avverso avviso di accertamento n. T9B03SL0323/2017 emesso a seguito di PVC, elevato dai funzionari della Dogana (n. 1456/2015) per il recupero dell'IVA, anno 2012, su operazioni intracomunitarie effettuate anteriormente all'iscrizione al VIES attraverso il quale venivano ripresa IVA per ;, oltre sanzioni e interessi.

* * *

Con autonomi ricorsi depositati tempestivamente la società ricorrente, tale impugnava i su epigrafati avvisi di accertamento. Chiariva come solo in data 2 marzo 2013 accortasi della mancata iscrizione la VIES (*Vat Information Exchange System*) procedeva a iscriversi a tale banca dati. Eccepiva la violazione degli artt. 131 e 138, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE nella interpretazione degli stessi articoli dati dalla CGE. Si doleva del fatto che l'A.F. fondava la pretesa sulla sola circolare n. 39/E del 2011. Nulla di più sbagliato anche in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale che si è avuta su tale aspetto. Chiariva infatti come giurisprudenza unionale aveva stabilito come le operazioni di scambio intracomunitario dovevano essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive e in applicazione della specifica normativa di riferimento non poteva essere disattesa per il mancato rispetto di obblighi formali. Tale ultimo assunto si basava sulla sentenza della CGE n. C-21/16 (allegata al fascicolo). Attingendo dalla citata sentenza riteneva come, una volta assicurati i requisiti sostanziali quali: trasporto dei beni al di fuori dei confini nazionali; soggettività passiva delle parti; avvenuto passaggio di proprietà; onerosità dell'operazione e, in assenza di frode, non poteva essere negata l'esenzione. Nel caso di specie, seguiva la ricorrente, tutte le condizioni sostanziali erano sussistenti come da documentazione allegata. Chiedeva l'annullamento degli impugnati atti. Successivamente l'agenzia delle entrate diveniva parte nel processo. Esordiva ritenendo non



accoglibile l'avversa domanda fondando il diniego su normativa interna in recepimento della Direttiva europea. Chiariva altresì come il regolamento europea n. 904/2010, imponeva agli Stati membri di garantire l'affidabilità del VIES e che l'iscrizione rappresentava condizione necessaria per l'attribuzione della soggettività passiva e attiva IVA. Ancora, la possibilità per gli Stati membri di prevedere obblighi formali nell'ambito delle operazioni comunitarie era esplicitata e consentita dall'art. 273 della Direttiva CE 112/2006. Insisteva dunque per la legittimità degli avvisi impugnati essendo l'iscrizione VIES un minimo adempimento il quale non collideva con il principio di proporzionalità essendo l'onere, non eccessivamente gravoso. Infine chiariva come la documentazione prodotta non era idonea a fornire la prova della sostanziale non imponibilità, tra cui mancato timbro di ricezione della merce oppure la presenza di timbri che attestavano la spedizione in Italia. Chiedeva il rigetto dei ricorsi riuniti. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. I ricorsi riuniti vengono accolti alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Tutto nasce al termine di una verifica fiscale quando veniva redatto un processo verbale di constatazione con il quale i funzionari del fisco constatavano che la società, pur essendo iscritta al VIES solo dal 2 marzo 2013, aveva effettuato negli anni d'imposta 2012 e 2013 operazioni intracomunitarie; pertanto i funzionari riscontravano che la società aveva agito in contrasto con le indicazioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 188381/2010 secondo il quale l'assenza dell'iscrizione nell'archivio VIES, determina il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale della non imponibilità ai fini IVA, in quanto mancante lo *status* di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari. L'ufficio notificava alla società gli avvisi di accertamento che venivano impugnati con i seguenti motivi.

Violazione degli articoli 131 e 138, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006 nella interpretazione degli stessi data dalla corte di Giustizia dell'Unione Europea

Come si legge negli atti di causa, l'ufficio ha basato il proprio accertamento sul contenuto della circolare n. 39/E del 12011 e, quindi, ha ritenuto di dover sanzionare tale comportamento

RM



riprendendo a tassazione l'IVA non esposta in fattura con conseguenti sanzioni per errata fatturazione, infedele dichiarazione IVA e irregolare compilazione degli elenchi INTRASTAT. Rileva questo Giudice che l'interpretazione data dall'ufficio, ai fatti commessi dalla società, non sia corretta, in quanto, è ben noto che l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia ha portato a dover smentire categoricamente tale assunto in quanto le operazioni di scambio intracomunitario devono essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive e l'applicazione della specifica normativa di riferimento non può essere esclusa dal mancato rispetto degli obblighi formali. Questo Collegio giudicante si allinea alla sentenza della corte di Giustizia nella causa C-21/16 emanata il 9 febbraio 2017. Questa afferma che nell'esercizio dei loro poteri gli stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione (punto 33) e che una misura nazionale che subordini l'applicazione della normativa a requisiti puramente formali, come l'iscrizione al VIES, eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta se le caratteristiche oggettive delle operazioni possiedono i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa comunitaria - articolo 138, paragrafo 1 della direttiva IVA - (punti 34 e 35) concludendo che l'esenzione IVA deve essere accordata se tali condizioni sono soddisfatte anche se certi requisiti formali (in questo caso iscrizione al VIES) sono stati omessi (punti 36 e 37). Ciò vale nella misura in cui le parti non abbiano partecipato intenzionalmente ad una frode.

Nel caso *de quo*, l'odierna ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, ovvero: (i) il trasporto dei beni fuori del territorio dello Stato membro cedente; (ii) la soggettività passiva delle controparti; (iii) il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario; (iv) l'onerosità dell'operazione, oltre al fatto che le parti non avevano partecipato ad una frode. Rileva questo Giudice che condizioni sostanziali sussistevano e la società, a giustificazione del proprio operato, aveva fornito alcune copie fotostatiche di fatture, con i relativi documenti di trasporto controfirmati dal ricevente e le indicazioni di come erano avvenuti i pagamenti stessi. Anche la soggettività passiva è stata ampiamente documentata dalla società stessa. Quanto poi agli acquisti intracomunitari, effettuati negli anni oggetto di verifica, e sui quali è stata contestata parimenti la imponibilità delle operazioni, poiché era stato richiesto il pagamento dell'IVA alla qualità di cessionario, per questo Collegio giudicante valgono le stesse considerazioni effettuate per le vendite e anche per dette operazioni la documentazione prodotta nel fascicolo di causa comprova la veridicità delle contrattazioni commerciali avvenute. In una cessione intracomunitaria valgono le condizioni sostanziali e, quindi, si considera requisito formale la semplice iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.



Ritiene questo Giudice che le ragioni giuridiche poste a base degli avvisi di accertamento qui contestati sono state superate dall'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, pertanto, gli atti emessi dall'ufficio sono privi di effetti.

A conforto di tutto ciò, il Collegio si riporta alla sentenza n. 10006/2018 della suprema Corte di cassazione.

Sono queste le ragioni per le quali i ricorsi riuniti vengono accolti e annullati *in toto* gli avvisi di accertamento.

Spese dei giudizi

Le spese dei giudizi vengono compensate fra le parti.

Il Collegio giudicante,

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano, 3 dicembre 2018

Il Giudice Tributario, rel. est.
dott. Guido Chianetti

Il Presidente
dott. Giuseppe Locatelli